



## TRIBUNALE DI L'AQUILA

Il giudice delegato dott. Stefano Iannaccone;

Visto il ricorso depositato in data 5-9-2019 con il quale [REDACTED] coadiuvata dal dott. Ivano Migliozi in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 L. 3/2012, ha presentato una proposta di accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 7 8 e 9 L 3/2012;

lette le integrazioni apportate con deposito del 23-12-2019 ed integrazione del 28-02-2020;

letto l'art. 10 l. 3/2012;

ritenuto che la proposta, così come da ultimo integrata, soddisfa i requisiti previsti dai citati articoli e che pertanto è necessario provvedere alla fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 10 L 3/2012;

letto il D.L. 11/2020;

### P.Q.M.

- Fissa l'udienza del 8-6-2020 ore 10:30 per la convocazione delle parti;
- dispone la comunicazione ai creditori - a cura del professionista incaricato - presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata della proposta e del decreto entro il termine di trenta giorni dall'udienza;
- stabilisce che della proposta a del decreto venga data pubblicità - a cura del professionista - mediante affissione all'Albo del Tribunale e inserimento sul giornale Periscopio, previo oscuramento delle generalità della ricorrente;
- invita i creditori a far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione; in mancanza si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;



- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accorso, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti di titolari di crediti impignorabili;

- avverte che a decorrere dalla data del presente provvedimento e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e compiuti senza autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

L'Aquila, 16-03-2020

*il giudice delegato*  
*dott. Stefano Iannaccone*

